

FISCO PRATICO

magazine

Sintesi Srl

38100 Trento Via Alto Adige 170
 Tel. 0461- 968.900 - Fax 0461- 968.989
 Codice Fiscale, Partita Iva e Numero iscrizione
 al Registro Imprese di Trento: 00 616 500 229
info@sintesiservizi.com
<http://www.sintesiservizi.com>

Febbraio 2008

Anno V
 N. 2

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Appuntamenti del mese Febbraio 2008

18 febbraio
 Lunedì

- Versamento **Iva** mese di gennaio 2008
- Versamento **ritenute** fiscali
- Versamento **contributi** previdenziali dipendenti e collaboratori
- Invio telematico **dichiarazioni d'intento** esportatori abituali ricevute nel mese precedente
- Versamento della IV rata fissa per il 2008 dei **contributi fissi INPS** per artigiani e commercianti
- Versamento del **premio INAIL** relativo al saldo per l'anno 2007 e all'acconto per l'anno 2008

20 febbraio
 Mercoledì

- **Elenchi Intra** mese di gennaio 2008,
 La scadenza è prorogata di 5 giorni in caso di invio telematico

28 febbraio
 Giovedì

- Consegna **CUD** e **certificazione** dei compensi corrisposti e delle ritenute effettuate nel 2007, mediante invio postale o consegna diretta.

29 febbraio
 Venerdì

- Presentazione telematica della **Comunicazione annuale dati Iva** relativi al 2007

Sommario

Pag. 1	Scadenze del mese
Pag. 2	Finanziaria 2008 Novità Redditi d'impresa
Pag. 3	<i>Continua</i> Finanziaria 2008 Novità Redditi d'impresa
Pag. 4	<i>Continua</i> Finanziaria 2008 Novità Redditi d'impresa
Pag. 5	<i>Continua</i> Finanziaria 2008 Novità Redditi d'impresa
Pag. 6	<i>Continua</i> Finanziaria 2008 Novità Redditi d'impresa

FISCO PRATICO

magazine

Febbraio 2008

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

Finanziaria 2008: novità Redditi d'impresa

Deduzione delle perdite

Dal 2008 varia il regime di compensazione delle perdite.

Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo e sottraendo le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni.

Se la perdita realizzata in un periodo d'imposta non può essere dedotta dai redditi dello stesso periodo:

- **Soggetti in contabilità ordinaria:** può essere riportata nei periodi d'imposta successivi, non oltre il quinto. Il riporto è illimitato se la perdita è conseguita nei primi 3 periodi d'imposta dalla data di costituzione;
- **Soggetti in contabilità semplificata:** non possono riportare negli esercizi successivi la quota di perdita eccedente i redditi conseguiti nello stesso periodo d'imposta.

Aliquota ired

Dal 2008 l'aliquota ired è fissata al **27,5 %**.

Partecipazioni pex

La misura dell'esenzione delle plusvalenze patrimoniali PEX passa **dall'84 % al 95 %**.

Interessi passivi per le società di capitale

Gli interessi passivi, diversi da quelli capitalizzati, sono deducibili integralmente fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati.

L'**eccedenza** è deducibile nel limite del **30 % del risultato operativo lordo** della gestione caratteristica (ROL),

ROL = Valore della produzione - Costi della produzione + Ammortamenti + Canoni leasing di beni strumentali.

Dal 2010 si potrà riportare nei successivi periodi la quota di Rol non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi.

La parte indeducibile degli interessi passivi è rinviata

nei successivi periodi d'imposta (in cui trovino capienza di Rol) senza alcuna limitazione temporale.

Per il 2008 e 2009 il **limite di deducibilità** degli interessi passivi è aumentato di un importo rispettivamente pari a **Euro 5.000 ed Euro 10.000**.

La nuova regola **sostituisce** l'applicazione della thin cap, del pro rata patrimoniale e del pro rata generale.

Le nuove disposizioni non si applicano alle banche, agli altri soggetti finanziari ed alle società che operano in particolari settori.

Interessi passivi per imprese individuali e società di persone

Alle imprese individuali e alle società di persone non si applicano le limitazioni relative alla deducibilità degli interessi passivi prevista per i soggetti ired.

È invece applicabile il **criterio del pro rata generale**: gli interessi passivi inerenti l'esercizio d'impresa sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi ed altri proventi che costituiscono reddito d'impresa (o che lo costituiscono in quanto esclusi) e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi.

Perdite di società di persone

Le perdite conseguite dalle società di persone possono essere dedotte solo dagli utili attribuiti dalla stessa società **nei 5 periodi d'imposta** successivi a quello in cui è conseguita la perdita.

Ammortamenti

Dal 2008 è eliminata la possibilità di dedurre:

- **ammortamenti anticipati** nei primi 3 anni di utilizzo dei beni;
- **ammortamenti accelerati** per il più intenso utilizzo del bene rispetto a quello normale del settore.

Per il solo 2008 sui beni nuovi acquisiti ed entrati in funzione nello stesso periodo (esclusi i veicoli a deducibilità limitata):

- **non si applica la riduzione a metà** del coefficiente di ammortamento,

FISCO PRATICO

magazine

Febbraio 2008

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

continua - **Finanziaria 2008: novità Redditi d'impresa**

- è possibile dedurre l'intera quota di ammortamento **in dichiarazione dei redditi** anche per la parte non imputata a conto economico.

Leasing

Per i contratti di leasing **stipulati dal 2008** le regole di deducibilità dei canoni di locazione imputati a conto economico sono le seguenti:

- **per i beni mobili** (esclusi i veicoli), la **durata minima del contratto di leasing non dovrà essere inferiore a 2/3** del periodo di ammortamento calcolato in base ai coefficienti ministeriali;
- **per i veicoli**, la durata del contratto deve essere **non inferiore al periodo di ammortamento** risultante dall'applicazione del coefficiente ministeriale.
- **per i beni immobili**, la durata del contratto non deve essere inferiore a 2/3 del periodo di ammortamento risultante dall'applicazione dei coefficienti ministeriali, se questa risulta essere compresa tra **11 e 18 anni**.

Nel caso in cui i 2/3 del periodo di ammortamento risultino:

- inferiori ad 11 anni, ai fini della deduzione, il contratto deve comunque essere di almeno **11 anni**;
- superiori a 18 anni, per poter dedurre i canoni di leasing, è sufficiente che il contratto duri almeno **18 anni**.

Spese di rappresentanza

Dal 2008 le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo d'imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di **inerenza e congruità** che verranno fissati con un apposito decreto ministeriale. La deducibilità dei beni distribuiti gratuitamente è ammessa se gli stessi sono di **valore unitario non superiore ad Euro 50** (in precedenza Euro 25,82).

Deduzioni Extracontabili

Dal 2008 è **abrogata** la precedente disciplina delle deduzioni extracontabili

Il quadro EC mod. UNICO è mantenuto solo per la gestione transitoria dei disallineamenti tra valori civili e fiscali esistenti al 31 dicembre 2007.

In **alternativa** è possibile eliminare il vincolo di

disponibilità sulle riserve, senza effetto sul valore fiscale dei beni, mediante il pagamento di un'**imposta sostitutiva dell'1%** sull'ammontare in sospensione d'imposta, da versare entro il termine del **saldo per le imposte sui redditi 2007**, oppure l'ammontare delle deduzioni extracontabili può essere recuperato a tassazione, optando per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquote variabili per scaglione di maggiori valori.

L'imposta sostitutiva deve essere **versata in 3 rate annuali** rispettivamente pari al 30%, al 40% e al 30% con applicazione degli interessi sulla seconda e terza rata al tasso del 2,5% annuo.

Interessi passivi immobili non strumentali

Gli interessi passivi sostenuti per l'acquisto di immobili non strumentali sono deducibili mentre gli interessi passivi connessi alla gestione di detti immobili sono indeducibili.

Estromissione immobile strumentale dell'impresa individuale

L'immobile strumentale per destinazione utilizzato alla data del 30 novembre 2007 potrà essere escluso, **con effetto dal 2008**, dal patrimonio dell'impresa **entro il 30 aprile 2008**.

Per l'estromissione è richiesto il pagamento di un'imposta **sostitutiva del 10%** della differenza tra il valore normale dell'immobile ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Per l'immobile la cui cessione è soggetta ad Iva, è necessario **maggiorare l'imposta sostitutiva di un importo pari al 30% dell'Iva** a debito calcolata sul valore normale dello stesso.

Il valore normale è **pari al valore catastale** dell'immobile.

L'imposta sostitutiva dovuta va versata in **3 rate**:

- 40% entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2007,
- 30% oltre agli interessi 3% annuo entro il 16 dicembre 2008 e il 16.3.2009,
- 30% oltre agli interessi 3% annuo entro il 16 marzo 2009.

FISCO PRATICO

magazine

Febbraio 2008

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

continua - **Finanziaria 2008: novità Redditi d'impresa**

Tassazione separata imprese individuali e società di persone

Dal 2008 le persone fisiche titolari di redditi d'impresa o di partecipazione in snc o sas residenti in Italia possono assoggettare detti redditi a **tassazione separata applicando l'aliquota del 27,5%** a condizione che gli stessi non siano prelevati.

In caso di prelevamento di tali redditi, gli stessi costituiscono reddito imponibile e l'imposta già versata verrà scomputata dall'imposta dovuta per i redditi prelevati.

L'opzione **non può** essere esercitata se l'impresa/società è in **contabilità semplificata**.

Conferimenti in società

- non è più prevista la possibilità di effettuare il **conferimento realizzativo** con riferimento alle aziende; resta infatti possibile solo il conferimento di partecipazioni;
- il conferimento neutrale è possibile anche qualora la società conferitaria sia una società di persone;
- nel caso di conferimento dell'impresa individuale, la successiva cessione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento è considerata una **cessione qualificata** e il costo della partecipazione è pari all'ultimo valore fiscale dell'azienda conferita;
- la società conferitaria, al fine di affrancare fiscalmente i maggiori valori di bilancio attribuiti alle immobilizzazioni materiali e immateriali relativi all'azienda ricevuta, può optare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo nel quale è avvenuta l'operazione o in quella del periodo successivo per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con le seguenti aliquote:
 - 12% sulla parte dei maggiori valori compresi nel limite di Euro 5 milioni;
 - 14% sulla parte dei maggiori valori compresi tra Euro 5 e 10 milioni;
 - 16% sulla parte dei maggiori valori che eccedono Euro 10 milioni.

Fusione o scissione di società

Il regime d'imposta sostitutiva (c. 2-ter, art. 176 Tuir), può essere applicato anche dalla società incorporante o risultante dalla fusione, ovvero dalla società beneficiaria della scissione, per ottenere il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio a seguito di tali operazioni.

Irap: tributo regionale

Dal 2009, l'Irap diventa un tributo regionale sulla base di uno schema di regolamento che le singole Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano dovranno approvare.

Non potranno comunque modificare le modalità di determinazione della base imponibile; potranno invece introdurre **particolari agevolazioni** ovvero **modificare l'aliquota, le detrazioni e le deduzioni** nei limiti fissati dalla legge nazionale.

Liquidazione, accertamento e riscossione rimangono affidate all'Agenzia delle Entrate.

Irap Professionisti

Per gli esercenti arti e professioni è aggiunta una nuova norma in base alla quale i compensi, i costi e gli altri componenti si assumono **così come rilevanti ai fini della dichiarazione dei redditi**.

Irap società di capitali

Per le società di capitali si prevede che la base imponibile Irap è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle **lettere A e B del Conto economico escluse le voci B.9, B.10.c, B.10.d, B12 e B13**.

Tra i componenti negativi vanno inoltre **esclusi**:

- i costi del personale, anche se classificati in voci diverse da B.9;
- i compensi dei collaboratori a progetto, occasionali e degli amministratori;
- gli utili spettanti agli associati in partecipazione;
- la quota interessi dei canoni di leasing, desunta dal contratto;
- le perdite su crediti;
- l'ICI.

Rientrano nella base imponibile i **contributi erogati**

FISCO PRATICO

magazine

Febbraio 2008

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

continua - **Finanziaria 2008: novità Redditi d'impresa**

ti a norma di legge, nonché le **plusvalenze e minusvalenze** derivanti dalla cessione di immobili civili.

Le quote di ammortamento dei **marchi d'impresa** e dell'avviamento sono deducibili in misura non superiore a 1/18 del costo, indipendentemente dall'imputazione a Conto economico.

I componenti positivi e negativi Irap vanno conteggiati in base all'importo risultante dal conto economico, **senza considerare le variazioni fiscali**.

Irap imprese individuali e società di persone

Per le imprese individuali e le società di persone la base imponibile Irap si determina dalla differenza tra i valori fiscali dei ricavi e delle variazioni delle rimanenze finali nonché:

- costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- costi per servizi;
- ammortamenti;
- canoni di locazione, anche finanziaria dei beni strumentali.

Non sono deducibili ai fini Irap anche per le imprese individuali e le società di persone i costi sopra elencati per le società di capitale.

Rientrano nella base imponibile i contributi erogati a norma di legge.

I componenti positivi e negativi rilevanti ai fini Irap vanno considerati secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previste ai fini del reddito.

Le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità ordinaria **possono optare** per la determinazione della base imponibile Irap secondo le regole delle società di capitali.

L'opzione è **irrevocabile per un triennio**.

Irap: disposizioni comuni a tutti i contribuenti

Per la determinazione della base imponibile Irap è prevista:

- **la riduzione, da Euro 5.000 a Euro 4.600**, dell'importo ammesso in deduzione su base annua per ogni lavoratore dipendente impiegato a tempo

indeterminato

- **la riduzione, da Euro 10.000 a Euro 9.200**, dell'importo ammesso in deduzione su base annua per ogni lavoratore dipendente impiegato a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- **l'aumento delle deduzioni** collegate all'ammontare della base imponibile per le imprese individuali, lavoratori autonomi e le società di persone (da Euro 8.000, Euro 6.000, Euro 4.000 e Euro 2.000 si passa rispettivamente a Euro 9.500, Euro 7.125, Euro 4.750 e Euro 2.375);
- **la riduzione delle deduzioni** collegate all'ammontare della base imponibile per gli altri soggetti (da Euro 8.000, Euro 6.000, Euro 4.000 e Euro 2.000 si passa rispettivamente a Euro 7.350, Euro 5.500, Euro 3.700 e Euro 1.850);
- **la riduzione, da Euro 2.000 a Euro 1.850**, della deduzione annua dalla base imponibile per ogni lavoratore dipendente.

Aliquota Irap

È prevista:

- **la riduzione dell'aliquota Irap ordinaria dal 4,25% al 3,90%**;
- la riparametrazione delle aliquote Irap vigenti al primo gennaio 2008 per le regioni che hanno deliberato una variazione di aliquota.
- la proroga al 2007 dell'aliquota Irap dell'**1,9%** per le imprese agricole.

Recupero a tassazione

È previsto che l'ammontare complessivo dei componenti negativi dedotti fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007, indicati nel quadro EC del mod. UNICO, sarà recuperato a tassazione in 6 quote costanti a partire dal 2008. Si continuano ad applicare le vecchie disposizioni Irap per le quote residue dei componenti negativi la cui deduzione è stata rinviata ai periodi d'imposta successivi. Rientrano nella base imponibile le quote residue di plusvalenze conseguite fino al 2007.

Dichiarazione Irap

FISCO PRATICO magazine

Febbraio 2008

Informazione tributaria Informazione tributaria Informazione tributaria

continua - Finanziaria 2008: novità Redditi d'impresa

Dal 2008 la dichiarazione Irap non va inclusa nel mod. Unico **ma presentata in via autonoma** direttamente alla Regione o alla Provincia Autonoma

Rivalutazione Partecipazioni e Terreni

Sono stati riaperti i termini per la rivalutazione del costo di acquisto dei **terreni edificabili e con destinazione agricola** e delle **partecipazioni non quotate** posseduti al primo gennaio 2008, non in regime di impresa, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali.

Il termine per usufruire della nuova rivalutazione è fissato al **30 giugno 2008**, previa redazione di apposita perizia di stima asseverata.

È previsto il versamento dell'imposta sostitutiva in **unica soluzione o in 3 rate**.

Società di comodo: soggetti esclusi

I seguenti soggetti sono automaticamente esclusi dall'applicazione della disciplina sulle società di comodo e non hanno quindi necessità di presentazione dell'istanza di interpello:

- **società con un numero di soci non inferiore a 50** (tale limite era in precedenza di 100 soci);
- società che nei 2 esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti **mai inferiore a 10 unità**;
- società in stato di **fallimento**, assoggettate a liquidazione giudiziaria, liquidazione coatta amministrativa e concordato preventivo;
- società con un ammontare complessivo di **valore della produzione superiore all'attivo di Stato patrimoniale**;
- le **società partecipate da enti pubblici** almeno per il 20% del capitale sociale;
- le società **congrue e coerenti** agli studi di settore.

Società di comodo: altre variazioni normative

- Sono state modificate alcune percentuali ai fini della verifica dell'operatività;
- è previsto l'invio al contribuente mediante servizio

postale ovvero fax o posta elettronica del provvedimento adottato a seguito dell'istanza di disapplicazione;

- è stata reintrodotta la possibilità di scioglimento o trasformazione in società semplice entro il quinto mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta. La disciplina agevolativa riguarda le società non operative nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 e quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo d'imposta nonché società i cui soci siano esclusivamente persone fisiche iscritte nel libro soci, se previsto, al primo gennaio 2008 ovvero iscritte entro il 30 gennaio 2008 a seguito di atto di trasferimento avente data certa anteriore al primo novembre 2007. L'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap da applicare al reddito d'impresa del periodo di liquidazione è dovuta nella misura del 10% (5% per i saldi attivi di rivalutazione).

Termini presentazione dichiarazioni

- **770 ordinario**: dovrà essere presentato entro il 31 luglio
- **770 semplificato** dovrà essere presentato entro il 31 marzo.
- **Dichiarazioni dei redditi e Irap** persone fisiche, società di persone ed equiparate: devono essere presentate esclusivamente per via telematica entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. Sono esonerati dall'obbligo di invio telematico i contribuenti impossibilitati ad utilizzare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione. Le persone fisiche non titolari di reddito di lavoro autonomo o d'impresa possono presentare la dichiarazione dei redditi, oltre che in via telematica, anche inviando dall'estero una raccomandata (o altro mezzo analogo). I soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi possono effettuare la scelta di destinazione dell'8 per mille Irpef presentando un apposito modello (da approvare) o il CUD presso un ufficio postale ovvero per via telematica (diretta o tramite intermediario abilitato).